

Art. 109. TULPS Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20-04-2001

LEGGE 29 marzo 2001, n.135

Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del

passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Nota all'art. 8:

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146.

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19-12-2000

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2000

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Ritenuta la necessita' di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonche' le modalita' di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

E m a n a il seguente decreto:

Art. 1.

Comunicazione giornaliera

La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Comunicazione mediante consegna di un elenco

1. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato estero) delle persone alloggiate, nonche' denominazione e sede della struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si riferisce.

2. La comunicazione giornaliera e' effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.

3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza e' in facolta' dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel piu' breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in localita' che non siano sede ne' di questura, ne' di commissariato, ne' di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera puo' essere effettuata presso il comune.

4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'avvenuta comunicazione.

5. La questura territorialmente competente curera' il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Comunicazione con mezzi informatici

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita'. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.

Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporra', a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda puo', con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.

3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.

4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.

In tale ipotesi il gestore dovra' provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalita' individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, e' abrogato.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: Bianco

I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità.

La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore.

Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.

Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:

1 record di identificazione struttura ricettiva seguito da N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati.

Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a:

I = se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;

U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato;

N = se il record è non valido.

Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.

A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.

Tale ricevuta certificherà l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio ricettivo.